



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
RIFERITA AL CODICE DI RETE NAZIONALE
ITALIANO DEI GENERATORI
Schema Terna allegato A18**

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI
3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE
4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
5. REQUISITI GENERALI
6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
7. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E OBBLIGHI RECIPROCI
8. UTILIZZO DEL MARCHIO
9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA
10. DIRITTO DI ACCESSO ALL'ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO
11. RECLAMI E RICORSI
12. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
4	Aggiornamento per fusione di Kiwa Italia in Kiwa Cermet con allineamento a impostazione e grafica, inserimento di alcuni paragrafi relativi a principi e requisiti generali	2025-11-19
3	Precedente revisione Kiwa Creiven	2025-03-25

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott. Diego De Rosa

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento di Kiwa Cermet Italia (nel seguito Kiwa o Kiwa Italia) stabilisce le condizioni generali per la fornitura del Servizio di Certificazione di sistemi di produzione di energia elettrica in conformità al codice di rete nazionale emesso da Terna Spa in applicazione al DPCM 11 maggio 2004.

La conformità è stabilita in base all'Allegato A.18 al Codice di Rete, che disciplina le procedure e le modalità per l'esecuzione delle verifiche di conformità degli impianti di produzione ad alcuni requisiti tecnici di connessione previsti nel Codice di rete e nei relativi Allegati, nonché le procedure e modalità per effettuare le medesime verifiche.

Lo schema di certificazione è rappresentato dalla delibera ARERA n. 40/2021/R/EEL del 9.2.2021 e Allegato A.18 al Codice di Rete Terna nelle ultime edizioni entrate in vigore.

Le prove oggetto di valutazione in presenza per la certificazione sono le prove previste da svolgere direttamente e in autonomia dal Produttore in regime di autocertificazione (cap 6.4 dell'allegato A18), si precisa che tali prove riguardano gli impianti con almeno una UP di potenza non inferiore a 50 MVA. Per tali impianti il Produttore deve effettuare periodicamente le prove di conformità secondo quanto riportato nell'Allegato A.18 (cap 6.4).

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione e Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali*). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. DEFINIZIONI

- **A18:** abbreviazione in riferimento alla guida tecnica contenuta nell'allegato A18. "Verifica della conformità degli impianti di produzione alle prescrizioni tecniche del Gestore"
- **Generatore / Gruppo di generazione:** Insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica.
- **OdC:** Organismo di certificazione Kiwa Italia
- **Configurazione di impianto:** definizione delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.
- **Certificazione:** è la procedura in base alla quale Kiwa Italia procede all'esame del Tipo e attesta che il Tipo di prodotto esaminato soddisfa i requisiti delle norme di riferimento
- **Titolare d'Impianto:** soggetto titolare della certificazione e responsabile della conduzione dell'impianto di generazione di energia elettrica
- **RA:** rappresentante autorizzato del titolare del certificato, firmatario dei documenti di gestione del processo di certificazione
- **Requisiti di certificazione:** tutti i requisiti specificati che sono condizione necessaria per il rilascio e mantenimento della certificazione del prodotto.
- **UP:** Unità Produttiva
- **PPM:** Parco di generazione.

3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio.
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 11 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.
- e) Accreditazioni: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredimento, in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredimento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente all'oggetto della certificazione, sarà considerata da Kiwa Italia un pre-requisito indispensabile per il rilascio della certificazione.

La certificazione rilasciata da Kiwa Italia, tuttavia, riguarda solo la conformità alla/e norma/e di riferimento, pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'Organizzazione Cliente, che rimane unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alle attività oggetto di certificazione.

A tale proposito, le attività di audit di Kiwa Italia non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

5. REQUISITI GENERALI

L'attività di valutazione per la certificazione consiste nell'esecuzione delle verifiche, a cura del Titolare, previste dall'A18 e presenziate dall'OdC.

Il valutatore dell'OdC verifica e la corretta esecuzione delle prove, la riferibilità delle misure, completa le relative liste di controllo ed esprime la raccomandazione di certificazione.

L'organo di decisione dell'OdC delibera il certificato.

Ai soggetti interessati dalle verifiche è fatto obbligo di partecipare e di cooperare con il valutatore al fine del buon svolgimento delle stesse.

6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1. Applicabilità

L'applicabilità del procedimento di certificazione è definita dall'A18 a tutti gli impianti:

- in fase di prima attivazione
- oggetto di ammodernamento o di modifiche significative, limitatamente ai sistemi e regolazioni impattate da tali interventi
- composti da UP aventi una delle seguenti caratteristiche:
 - i. per i gruppi di generazione sincroni, UP di taglia pari o superiore a 100 MVA o composte da almeno un gruppo di taglia pari o superiore a 50 MVA;
 - ii. per i PPM, UP di taglia pari o superiore a 50 MVA.

6.2. Domanda di certificazione

Per accedere al servizio di certificazione è necessario presentare l'apposita Domanda su modulo Kiwa Italia, che richiede le seguenti informazioni:

- Generalità del Titolare d'impianto (Titolare) consistenti in ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.)
- l'identificazione dell'impianto da certificare
- L'edizione di riferimento dell'A18 in base al quale è richiesta la certificazione,
- Il Rappresentante Autorizzato (RA) che, delegato da Titolare, cura i rapporti e gli adempimenti del procedimento,
- l'Indicazione delle modalità di esecuzione delle prove (in proprio oppure con coinvolgimento di laboratori esterni)
- Indicazione della motivazione della Domanda:
 - 1° attivazione
 - Impianti oggetto di ammodernamento o modifica, con indicazione dei sistemi e regolazioni interessate da tali interventi,
 - Scadenza di verifica periodica.
- I tempi a disposizione in base alla comunicazione di esercizio provvisorio (ION) rilasciata da TERNA
- I dati tecnici per consentire di valutare la configurazione e la conformità come ad esempio: la descrizione generale, schema a blocchi, Caratteristiche del convertitore rotante, Caratteristiche del motore primo, Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA) se presente, Sistemi ausiliari.
- L'indicazione di disponibilità dei segnali elencati necessari alla esecuzione delle prove.

Ogni domanda va accompagnata dalle seguenti dichiarazioni che attestano:

- la conformità delle regolazioni, delle protezioni e delle loro tarature in condizioni di emergenza o di ripristino del sistema elettrico;
- l'idoneità dei sistemi di regolazione a garantire il funzionamento stabile del gruppo di generazione (o dell'UP);
- la funzionalità degli apparati di protezione di interfaccia con la rete.

L'OdC valuta se i tempi a disposizione di validità dello IOL sono compatibili con l'esecuzione delle prove necessarie, in caso contrario invita il richiedente a contrattare con TERNA una deroga ai termini di scadenza dello IOL.

6.3. Domanda, Offerta e Riesame

La ricezione della Domanda e delle sufficienti informazioni tecniche e amministrative permette a Kiwa Italia di emettere un'offerta che riporta le seguenti informazioni:

- la descrizione del Servizio di valutazione
- il piano delle prove da eseguire presso l'impianto a seconda che sia una prima attivazione, modifiche di configurazione già certificata o rinnovo del certificato,
- l'importo dovuto, come da Tariffario Kiwa Italia in vigore, dettagliato per attività richieste
- l'avvertenza che, in caso di esiti negativi, le valutazioni aggiuntive e le ripetizioni di prove sono a carico del Titolare
- le modalità di fatturazione e di pagamento.
- le tempistiche di erogazione del Servizio
- Il valutatore cui sarà assegnata la pratica.

L'OdC segnala al richiedente la presenza di conflitti di interesse nei riguardi del laboratorio selezionato e indicato in Domanda (per es. dovuti a rapporti commerciali esistenti e/o trascorsi tra Kiwa Italia ed il laboratorio)

Il RA ha tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione dell'offerta per recusare l'assegnazione del valutatore, con giustificati motivi e per iscritto. In tal caso Kiwa Italia propone un nuovo valutatore oppure comunica la rinuncia al processo di certificazione.

Al ricevimento dell'offerta sottoscritta per accettazione, Kiwa Italia riesamina tutti i dati che le sono stati fino a quel momento forniti, verificando che:

- siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per l'erogazione del servizio richiesto;
- vi sia capacità da parte di Kiwa Italia di svolgere le attività richieste;
- i dati e documenti richiesti siano stati forniti in modo completo;
- non vi siano differenze rispetto ai dati forniti all'atto della Domanda.

Ad esito positivo di tale riesame, Kiwa Italia può attivare l'iter di certificazione. In caso di esito negativo, è facoltà di Kiwa richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter e adeguare, di conseguenza, i termini e le condizioni dell'offerta oppure, qualora le criticità riscontrate non consentano l'erogazione del servizio da parte di Kiwa, comunicare l'impossibilità a tale avvio motivandone le ragioni al Cliente.

6.4. Valutazione

6.4.1 Requisiti generali

Il valutatore:

- prende accordi per definire il calendario delle verifiche e prove presenziate presso l'impianto;
- nel caso di impianto ad energie dipendenti dalle condizioni meteorologiche (solare, eolico), il calendario tiene conto delle condizioni prevedibili;
- richiede l'approvazione preventiva firmata del piano e calendario delle prove da parte del legale rappresentante dell'impianto o dal suo RA.

Nel caso le condizioni meteorologiche peggiorino in modo non prevedibile durante una sessione di audit e impediscano lo svolgersi delle prove programmate, la sessione di audit può essere prolungata per il tempo necessario, conteggiato al prezzo di preventivo.

Nel caso in cui non sia prevedibile un miglioramento a breve termine, il valutatore sospende le attività e concorda una nuova sessione di prove e l'invio di un preventivo aggiornato da approvare, includendo il tempo aggiuntivo richiesto.

Il valutatore presenzia all'esecuzione delle prove e verifica:

- la corrispondenza tra quanto dichiarato in Domanda e lo stato di fatto della configurazione di impianto;
- la riferibilità metrologica delle misure eseguite con la strumentazione propria dell'impianto e dei laboratori terzi;

- la preparazione ed esecuzione delle prove;
- la conformità dei risultati secondo i requisiti dell'A18 o i riferimenti in esso citati.

Il valutatore registra sulla apposita lista di controllo risultati ed evidenze. Al termine del programma di prove comunica i risultati ottenuti, sottopone alla firma il rapporto di valutazione in forma preliminare e concorda la consegna dei rapporti di prova che non può superare i 2 (due) mesi dalla data di termine delle attività di prova.

Il valutatore, una volta acquisiti i Rapporti di Prova conformi ai requisiti di stesura del certificato (si veda A18 par.22), redige il Rapporto di Valutazione completo.

Se le verifiche hanno avuto riscontro positivo, il valutatore propone la delibera di certificazione all'organo di decisione di Kiwa Italia.

6.4.2 Valutazioni negative

Nel caso di valutazione negativa e impossibilità di soluzione della non conformità nell'ambito delle sessioni di prova, il valutatore redige il Rapporto di Valutazione in forma preliminare, riportando i rilievi emersi e lo sottopone alla firma di presa visione al rappresentante di impianto.

Il RA deve comunicare quali azioni correttive intende attuare e i tempi relativi. I tempi devono essere compatibili con i limiti imposti dalla comunicazione IOL.

In caso di nessuna risposta entro tre (3) mesi dalla comunicazione dei rilievi, o se il RA non intende attuare azioni correttive, Kiwa Italia chiude l'iter di valutazione dandone comunicazione a TERNIA e al Titolare è richiesto il pagamento delle attività svolte.

Se il Titolare ottempera ai rilievi, Kiwa Italia verifica la corretta attuazione ed efficacia delle azioni intraprese riservandosi di richiedere la ripetizione delle prove.

I costi per lo svolgimento delle attività supplementari sono intesi a carico del Titolare. Nel caso si tratti di attività diverse da quelle già preventivate, Kiwa Italia emette un'offerta, come da listino in vigore.

La certificazione non può essere concessa finché le non conformità rilevate non siano state rimosse e sia conclusa la valutazione con esito positivo.

6.5. Emissione del Certificato

L'organo di decisione di Kiwa Italia, che non prende parte alle attività di valutazione, procede al riesame delle attività di valutazione e in caso positivo delibera il certificato di conformità.

7. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E OBBLIGHI RECIPROCI

7.1 Validità del certificato

Il Certificato ha una scadenza definita dallo schema A18, ovvero 3 anni per tutti gli impianti composti da UP aventi una delle seguenti caratteristiche:

- per i gruppi di generazione sincroni, UP di taglia pari o superiore a 100 MVA composti da almeno un gruppo di taglia pari o superiore a 50 MVA;
- per i PPM, UP di taglia pari o superiore a 50 MVA.

I Certificati rilasciati da Kiwa Italia sono intestati al Titolare e non sono trasferibili senza l'intervento e la valutazione del caso da parte di Kiwa Italia.

Il Certificato cessa la propria validità nei seguenti casi:

- modifiche della configurazione già individuata nella Domanda e documentata nelle prove;
- cessata conformità ai requisiti di certificazione specificati nel Certificato per aggiornamenti di norma, legislativi o tecnologici.

7.2 Obblighi del Titolare

Il Titolare si impegna a:

- mantenere disponibili i segnali elencati in Domanda di certificazione o concordare la modalità di accesso agli stessi;
 - condurre l'impianto, mantenendo la conformità ai requisiti e alla configurazione di certificazione;
 - informare preventivamente Kiwa Italia delle modifiche che intende apportare alla configurazione degli impianti;
 - Informare Kiwa Italia di cessione o trasformazione della ragione sociale;
 - riprodurre il certificato nella sua interezza senza omissioni, riproduzioni parziali né utilizzo di estratti;
 - mantenere la documentazione delle non conformità relative al certificato emesso e fornirle su richiesta di Kiwa Italia.
- essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Inoltre, ai fini dell'esecuzione delle attività, si precisa che il Cliente dovrà fare in modo che i tecnici di Kiwa Italia siano accompagnati da almeno un incaricato del Cliente, di cui il Cliente stesso garantisce l'adeguata competenza tecnica, preparazione antinfortunistica e l'adeguata formazione rispetto ai rischi specifici esistenti, anche ai sensi della normativa vigente, incluso il D.lgs. 81/2008. Alorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa.

7.3 Obblighi di Kiwa Italia

Kiwa Italia comunica al Titolare con tempestività il venire meno della conformità ai requisiti di norma a causa dell'evoluzione legislativa, normativa o tecnologica, affinché possa provvedere per tempo all'adeguamento del prodotto. Il Titolare ha la facoltà di accettare le modifiche o di rinunciare alla certificazione.

Kiwa Italia mantiene l'elenco dei certificati e comunica, a richiesta, il solo stato di validità, sospensione o revoca degli stessi.

7.4 Riesame del Certificato

Nel caso sia venuta meno la validità del certificato il Titolare presenta una nuova Domanda e i documenti necessari alla valutazione, come già descritto ai paragrafi precedenti.

Kiwa Italia esamina il caso ed emette un'offerta basata sulle effettive necessità di valutazione documentale e tecnica.

In caso di esito positivo delle valutazioni, il Certificato esistente è annullato e sostituito da un nuovo certificato.

8 UTILIZZO DEL MARCHIO

Non è consentito l'utilizzo del marchio Kiwa.

9 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA

9.1 Aspetti generali

Ogni azione di sospensione, revoca o rinuncia di Certificato impegna il Titolare ad interrompere l'uso del Certificato e della sua pubblicizzazione in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo.

9.2 Rinuncia

Il Titolare può rinunciare alla certificazione di prodotto conseguita, nei casi in cui:

- sia cessato l'interesse all'uso del certificato;

- non accetti nuove prescrizioni derivanti dagli aggiornamenti del presente Regolamento;
- non accetti nuove richieste di integrazioni documentali e/o sperimentali dovute al progresso legislativo, normativo o tecnico.

La rinuncia alla certificazione deve essere notificata a Kiwa Italia mediante PEC o lettera raccomandata.

In caso non accettazione di nuove richieste e integrazioni, la rinuncia deve essere espressa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata da Kiwa Italia.

A partire dalla data di rinuncia ogni riferimento e pubblicizzazione del certificato emesso da Kiwa Italia deve cessare.

Kiwa Italia comunica l'annullamento del Certificato mediante PEC o lettera raccomandata, aggiorna l'elenco dei certificati e ne dà comunicazione a TERN A Spa.

9.3 Sospensione

La Certificazione può essere sospesa da Kiwa Italia per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o in caso di comunicazioni, da parte del soggetto certificato, di situazioni temporanee di non conformità ai requisiti di certificazione o comunicazione di esercizio limitato (LON);

In caso di sospensione Kiwa Italia comunica al Titolare l'imminente sospensione del certificato, concedendo dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, per trasmettere le motivazioni e documentazione a giustificazione del proprio operato.

- Kiwa Italia notifica il provvedimento di sospensione mediante PEC o lettera raccomandata specificando:
 - ✓ i motivi della sospensione;
 - ✓ il periodo della sospensione che non può eccedere i 6 (sei) mesi,
 - ✓ le condizioni che il Titolare deve soddisfare per essere riammesso all'uso della certificazione eliminando le cause che hanno determinato la sospensione.

Kiwa Italia aggiorna l'elenco dei certificati e ne dà comunicazione a TERN A Spa.

Kiwa Italia si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione agli enti di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

Se il Titolare non ottempera alle richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, Kiwa Italia procede alla revoca del Certificato.

9.4 Revoca

La Certificazione rilasciata può essere revocata da Kiwa Italia per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e in tutti i casi in cui risulta l'evidenza di:

- adozione di modifiche apportate alla configurazione di impianto senza il coinvolgimento preventivo di Kiwa Italia;
- mancato adeguamento del prodotto ai requisiti di prodotto posti dalle nuove revisioni delle norme applicabili;

Kiwa Italia notifica mediante PEC o lettera raccomandata il provvedimento di revoca specificando i motivi, aggiorna l'elenco dei certificati e ne dà comunicazione a TERN A Spa.

Kiwa Italia comunicherà il provvedimento di revoca agli enti di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

10 DIRITTO DI ACCESSO ALL'ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO

Il Titolare ha l'obbligo di permettere, anche senza preavviso, l'accesso agli ispettori di Accredia in accompagnamento al personale di Kiwa Italia. Gli ispettori di Accredia sono incaricati di attività di ispezione e sorveglianza sulle attività di Kiwa Italia.

11 RECLAMI E RICORSI

11.1 Reclami

L'Organizzazione Cliente può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Italia.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor dell'Organismo.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

11.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia, esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

11.3 Segnalazioni

In caso pervenga una segnalazione riguardante la conformità di un impianto certificato, Kiwa Italia informa con tempestività il Titolare TERNA Spa, quindi procede alle verifiche del caso, inoltre informa il segnalatore delle azioni di propria competenza intraprese.

12. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto contrattualmente o ai sensi di legge, può recedere liberamente dal contratto con l'Organizzazione Cliente, dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.